
Da: Notaio Ignazio Padolecchia [mailto:ipadolecchia@notariato.net]

Inviato: venerdì 2 luglio 2010 10.26

A: sigillo@notariato.net

Oggetto: Segnalazione sentenza Cassazione su donazioni indirette

Segnalo questa interessante sentenza della Cassazione apparsa sul Notiziario di ieri, che mi pare che prenda posizione (in senso negativo e per noi tranquillizzante) sulla spinosa questione della riducibilità delle donazioni indirette. Dice la Cassazione, se ho ben capito: è vero che sono riducibili anche le donazioni indirette, ma solo per il valore e non per il bene donato, che non essendo entrato a far parte del patrimonio del donante, non può formare oggetto di azione di rivendicazione da parte del legittimario leso. Quindi acquisto salvo per il donatario e per i suoi aventi causa (nel caso deciso dalla Suprema Corte, anche per i creditori intervenuti al fallimento del donatario). Ecco il testo della sentenza:

Cassazione, sentenza 12 maggio 2010, n. 11496, sez. I civile

Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell'eredità – Collazione ed imputazione – Resa dei conti - Acquisto di immobile con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto - Portata - Donazione indiretta del bene e non del denaro - Configurabilità - Azione di riduzione - Principio della quota legittima in natura - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fallimento del beneficiario - Insinuazione al passivo del credito ex artt. 52 e 93 della legge fall. - Necessità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Donazione indiretta di immobile - Azione di riduzione del legittimario leso verso il beneficiario fallito - Domanda di insinuazione al passivo del credito - Necessità - Fondamento.

Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 560, 724, 737, 769 e 809; Legge Falliment. artt. 52 e 93.

Massime precedenti Vedi: n. 5310 del 1998, n. 12563 del 2000.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9282 del 1992.

Buone planimetrie a tutti.

Ignazio Padolecchia

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5244
(20100701) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it